SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 128**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 maggio 1991, n. 167.

Esclusione dell'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'annessa tabella *B*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e conseguentemente dalla tabella *B* allegata al predetto decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo e all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 113 e 114 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 113 (*Enti nazionali ed interregionali*). - Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella *B*, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.

Entro i successivi trenta giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.

Entro i successivi quarantacinque giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.

Entro i successivi quarantacinque giorni la commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.

Acquisite le osservazioni della commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.

Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.

Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.

Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari.

Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.

In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella *B*.

Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.

Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tela scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da venti membri dei quali dieci designati dal Consiglio dei Ministri, sei designati dalle regioni, tre dall'ANCI, uno dall'UPI.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da ventuno designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 114 *(Enti di assistenza a categorie)*. — La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella *B*, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della commissione parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti interessati.

La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo.

Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma.

Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.

La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per le revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.

Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo.

Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo .

— Il testo della tabella *B* allegata al D.P.R. n. 616/1977, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 316):

Presentato dal sen. SAPORITO ed altri il 29 luglio 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 novembre 1987, con parere della commissione 11ª

Esaminato dalla 1ª commissione il 13, 19 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1988 (atto n. 316/*A* - relatore sen. GUZZETTI).

Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3577):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 febbraio 1989, con parere della commissione XII.

Esaminato dalla I commissione il 1°, 8 marzo 1989; 3 maggio 1989; 15 novembre 1989.

Esaminato in aula il 15 maggio 1991 e approvato il 16 maggio 1991.

91G0202

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 5 e 6 aprile 1991: uffici del registro: atti pubblici; atti privati; bollo e demanio; successioni di Palermo, a causa della disinfestazione dei locali dei menzionati uffici;

in data 26 e 27 aprile 1991: uffici del registro di: Gela; ammende, demanio e radio di Messina e di Taormina, a causa della disinfestazione e della derattizzazione dei locali dei detti uffici;

in data 29 e 30 aprile 1991: ufficio del registro bollo e successioni di Messina, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 5 E 6 APRILE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti pubblici di Palermo;

ufficio del registro atti privati di Palermo;

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;

ufficio del registro successioni di Palermo.

IN DATA 26 E 27 APRILE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Gela;

ufficio del registro ammende, demanio e radio di Messina;

ufficio del registro di Taormina.

IN DATA 29 E 30 APRILE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo e successioni di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2434

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 1991.

Inserimento dell'aeroporto di Trapani nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Trapani (Birgi) è inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la nota 28 settembre 1990, n. 207983/24/T3, con la quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Trapani (Birgi), dalla quinta alla quarta, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Trapani (Birgi) sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Trapani (Birgi) è inserito nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 18 maggio 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A2433

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rinascita - Manutenzioni edili industriali - Società cooperativa a r.l.», in Cortoghiana, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 giugno 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita Manutenzioni edili industriali - Società cooperativa a r.l.», con sede Cortoghiana (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita - Manutenzioni edili industriali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cortoghiana (Cagliari), costituita per rogito notaio Loriga Vittorio in data 14 novembre 1983, repertorio n. 61947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Zucca dott. Francesco, nato a Isili (Nuoro) il 15 febbraio 1941, residente in Cagliari, via Pozzetto n. 2;

Paganelli avv. Alfredo, nato a Oristano il 12 settembre 1941, residente a Selargius (Cagliari), via Gannus n. 73;

Cardeddu prof. Lucio, nato a Selargius (Cagliari) il 15 dicembre 1933, residente a Cagliari, via Rossini n. 47,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2449

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 16 marzo 1991), coordinato con la legge di conversione 15 maggio 1991, n. 154 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1991), recante: «Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano salvi gli effetti dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83». Il D.L. n. 7/1991, di contenuto pressoché analogo, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 16 marzo 1991). Il testo delle disposizioni di cui sono fatti salvi gli effetti sono riportate in appendice.

Art. 1.

1. *L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516* **(a)**, *è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. — 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. *È punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:*

a) *avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera* c) *o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;*

b) *avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;*

c) *nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.*

3. *Nei casi di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.*

4. *Nei casi di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:*

a) *le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;*

b) *fuori dai casi di cui alla lettera* a) *del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;*

c) *si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;*

d) *le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 (b), risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.*

5. *Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purché assoggettate a ritenuta alla fonte e purché il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.*

6. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (c), taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. È punita con l'ammenda da lire duecentomila a un milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio*

dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto».

(a) Il D.L. n. 429/1982 reca: «Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria».

(b) Si trascrive il comma 1 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1976, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 42/1988: «1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di compentenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare *concorrono a formarlo* nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».

(c) Il secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1972 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 69/1989, prevede che: «Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile, o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso».

Il testo degli articoli 2220 e 2457 del codice civile, soprarichiamati, è il seguente:

«Art. 2220 *(Conservazione delle scritture contabili)*. — Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti».

«Art. 2457 *(Deposito dei libri sociali)*. — Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 **(a)**, *è sostituito dal seguente:*

«5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 **(b)**. *Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati».*

(a) Si trascrive il testo vigente dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.L. n. 853/1984, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria:

«2. Gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'art. 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela.

3. Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalità e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto e della data di inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione è elevato a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1985 ed è fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attività esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio di cui ai precedenti commi. L'esonero può essere subordinato alla condizione che nella compilazione e nella tenuta delle scritture specifiche siano osservate le modalità e apportate le integrazioni stabilite nel decreto.

5. *L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati*».

(b) Per il nuovo testo dell'art. 1 del D.L. n. 429/1982 si veda l'art. 1 del decreto qui pubblicato.

Art. 3.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a *due anni* o con l'ammenda fino a lire *cinque milioni*. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni. *Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative.*

3. *Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni.*

4. *Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2*».

(a) Per il titolo del D.L. n. 429/1982 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 4.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero *ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.*

2. Se i fatti previsti nelle lettere *a), c), d), e)* ed *f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni*».

(a) Per il titolo del D.L. n. 429/1982 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 7.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. *In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4* **(a)**, *le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516* **(b)**, *come modificati dagli articoli 1 e 3 del presente decreto si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 2 del codice penale* **(c)**, *sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.*

(a) La legge n. 4/1929 reca: «Norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie». Si trascrive il testo del relativo art. 20:

«Art. 20. — Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti connessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione».

(b) Per il titolo del D.L. n. 429/1982 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(c) Si trascrive il testo dell'art. 2 del codice penale:

«Art. 2 *(Successione di leggi penali)*. — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti».

Art. 8.

1. *Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154* **(a)**, *commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata contestualmente alla presentazione di*

apposita istanza entro il 31 luglio 1991, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia, nel caso in cui questo non sia ancora pervenuto. È data facoltà all'interessato di presentare apposita istanza per la rateizzazione dell'importo dovuto che dovrà essere versato in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio ed ottobre degli anni 1991 e 1992; la rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata da chiunque vi abbia interesse, nei predetti termini, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale *entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte dirette di uno degli esemplari. Le disposizioni di cui sopra non si applicano allorché le predette violazioni siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (b), nonché all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (c), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(d)* e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(e)*, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 *(f)*, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento l'ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(d)*.

4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

6. *I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (b), nonché all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (c), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991 o al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale.*

(a) Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) è il seguente:

«Art. 21. — 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5. Sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 novembre 1989 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera *b)* non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera *b)*;

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'art. 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

d) dall'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

e) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

f) dall'art. 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 dicembre 1988;

g) dall'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

h) dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

i) dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento.

6. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1988 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1988, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 16, comma 1, secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento si applica il disposto del comma 4 dell'art. 18.

9. Nello stato di previsione della entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento».

Per consultare le disposizioni richiamate nell'articolo sopra riportato si veda il testo del D.L. n. 69/1989, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1989.

(b) Per il titolo del D.L. n. 429/1982 si veda la nota *(a)* all'art. 1. Si trascrive il testo art. 1, ultimo comma, e dell'art. 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo di detto decreto, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto qui pubblicato:

«Art. 1, ultimo comma. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti *a)* e *b)* dell'art. 14 del medesimo decreto».

«Art. 2. — È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) *(omissis)*;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma versata».

(c) Per il titolo del D.L. n. 853/1984 si veda la nota *(a)* all'art. 2. Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 3 di detto decreto, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto qui pubblicato: «5. L'omessa tenuta o conservazione e l'incompletezza del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma precedente sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

(d) Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, è il seguente:

«Art. 44 *(Violazione dell'obbligo di versamento)*. — Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata è soggetto a una soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno».

(e) Il testo vigente dell'art. 92 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 92 *(Ritardati od omessi versamenti diretti)*. — Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti *dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) secondo comma, lettera* c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del *quaranta per cento* delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. *Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al *tre per cento* e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9».

(f) Il testo dell'art. 12 della legge n. 751/1976 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria) è il seguente:

«Art. 12. — I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: *a)* la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; *b)* l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio della imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera *b)*, l'imposta al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate con apposita convenzione.

Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, può essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni previste per il personale della carriera di concetto dall'art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali eccedenze detraibili. La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro per le finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni».

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del D.L. 14 gennaio 1991, n. 7: «6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del versamento rateale».

Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del presente D.L. 16 marzo 1991, n. 83, nel testo antecedente alla sostituzione ad opera della legge di conversione: «I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale».

Per consultare i soprarichiamati articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo del D.L. n. 429/1982, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 7/1991, si veda la nota *(b)* all'art. 8 del decreto qui pubblicato. Il comma secondo dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 429/1982, richiamato anch'esso nell'art. 8, comma 6, del presente D.L. n. 83/1991 (sopratrascritto) è così formulato: «È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni».

91A2420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 aprile 1991 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Sarda Flora - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Pitzorno in data 2 ottobre 1987, rep. 1801, reg. soc. 3706, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Vitivinicola Bingia Sanas» a r.l., con sede in Lotzorai (Nuoro), costituita per rogito Bruno Bianchi in data 28 luglio 1973, rep. 7059, reg. soc. 265, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «C.O.P.R.A.T. - Soc. coop. a r.l. Cooperativa per la rinascita dell'agricoltura e il turismo», con sede in Lotzorai (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 11 febbraio 1981, rep. 54359, reg. soc. 446, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Latteria sociale Taloro» a r.l., con sede in Olzai (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 13 ottobre 1962, rep. 1838, reg. soc. 343, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Gulana» a r.l., con sede in Olzai (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 30 gennaio 1979, rep. 125384, reg. soc. 1036, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Pollaio sociale Ottana» a r.l., con sede in Ottana (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 21 giugno 1972, rep. 11238, reg. soc. 627, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Rinascita sarulese a r.l.», con sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 13 giugno 1985, rep. 92852, reg. soc. 1991, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «L'Agrindustria a r.l.», con sede in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 23 ottobre 1984, rep. 46662, reg. soc. 2805, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Bidizzai a r.l.», con sede in Talana (Nuoro), costituita per rogito Bruno Bianchi in data 12 dicembre 1968, rep. 212, reg. soc. 209, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola per l'incremento zootecnico «S. Antonio Abate» a r.l., con sede in Talana (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 22 ottobre 1969, rep. 30697, reg. soc. 223, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola Agricolo forestale giovanile «Semida» a r.l., con sede in Ulassai (Nuoro), costituita per rogito Bruno Bianchi in data 27 febbraio 1979, rep. 20557, reg. soc. 411, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «San Basilio» a r.l., con sede in Villagrande Strisaili (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 17 gennaio 1956, rep. 11502, reg. soc. 133, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Foscherara» a responsabilità limitata, con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 11 novembre 1980, rep. 76530, reg. soc. 3732/80, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «C.A.S. - Cooperativa agricola Sommese» a responsabilità limitata, con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 16 aprile 1962, rep. 31609, reg. soc. 294/62, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «C.O.S.S. - Società cooperativa ortofrutticolo S. Spirito a r.l.», con sede in Terzigno (Napoli), costituita per rogito Fiordiliso in data 5 febbraio 1979, rep. 128091/11798, reg. soc. 1092/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Cooperativa Scipionia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 21 aprile 1954, rep. 1946, reg. soc. 267/54, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Alifana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alife (Caserta), costituita per rogito Onorato Battista in data 7 marzo 1974, rep. 27224, reg. soc. 98/74, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Cooperativa I Verdi Pascoli - Società cooperativa a responsabiliá limitata», con sede in Castelpoto (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 3 marzo 1986, rep. 157114, reg. soc. 2993, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «La Dormiente del Sannio - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Cautano (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 13 febbraio 1971, rep. 3846, reg. soc. 741, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Montronese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fragneto Monforte (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 9 maggio 1983, rep. 121550, reg. soc. 2183, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola Frassese a responsabilità limitata», con sede in Frasso Telesino (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 22 dicembre 1981, rep. 53334/4875, reg. soc. 1854, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «San Marco» a responsabilità limitata, con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Grosso in data 27 aprile 1962, rep. 18677, reg. soc. 81, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Cooperativa popolare S. Antonio» a responsabilità limitata, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), costituita per rogito Stromillo in data 18 dicembre 1977, rep. 9947, reg. soc. 30/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Fosso - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Piana del Sele - Soc. coop. a responsabilità limitata»), con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Colliani in data 30 ottobre 1984, rep. 10685, reg. soc. 994/84, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Antonio» a responsabilità limitata, con sede in Buccino (Salerno), costituita per rogito Amato in data 11 dicembre 1953, rep. 744, reg. soc. 2396, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Sant'Elia», con sede in Buonabitacolo (Salerno), costituita per rogito Bruno in data 12 marzo 1975, rep. 52646, reg. soc. 161, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «S. Gerardo - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 5 novembre 1975, rep. 730, reg. soc. 176, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Gaudiana - Cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Palomonte (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 9 dicembre 1975, rep. 11469, reg. soc. 19/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Agri Torre - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Torre Orsaia (Salerno), costituita per rogito De Luca in data 18 dicembre 1982, rep. 1527, reg. soc. 708, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Folgore - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Pontelatone (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 12 febbraio 1982, rep. 13878, reg. soc. 1546/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Montebello a r.l.», con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 15 marzo 1955, rep. 15868/4444, reg. soc. 145, tribunale di Larino;

società cooperativa agricola «Co.Ri.Zoo. (Consorzio fra cooperativa riunite zootecniche piacentine) a r.l.», con sede in Piacenza, costituita per rogito Ferrerio in data 20 gennaio 1982, rep. 45986, reg. soc. 6745, tribunale di Piacenza;

società cooperativa agricola «Consorzio parmense fra cooperative e agricoltori a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito Bellini in data 27 novembre 1978, rep. 10939, reg. soc. 9461, tribunale di Parma;

società cooperativa agricola «Latteria Redù - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 12 luglio 1979, rep. 259, reg. soc. 12404, tribunale di Modena;

società cooperativa agricola «Assistenza produttori agricoli - San Clemente» a r.l., con sede in S. Clemente (Forlì), costituita per rogito Leone in data 6 marzo 1972, rep. 3462, reg. soc. 1153, tribunale di Rimini;

società cooperativa agricola «A scopo plurimo - S. Martino Villafranca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Favoni in data 17 febbraio 1972, rep. 80932, reg. soc. 5010, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Bieticoltori romagnoli - Co.Bi.Ro. a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 9 agosto 1971, rep. 18384, reg. soc. 4913, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Agri export - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Santarcangelo in data 28 gennaio 1982, rep. 3038, reg. soc. 5913, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Sempre verde» a responsabilità limitata, con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 17 febbraio 1987, rep. 70398, reg. soc. 8716, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cantina sociale La Popolare» a responsabilità limitata, con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 15 ottobre 1973, rep. 51932, reg. soc. 3908, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cooperativa a r.l. di servizi collettivi per la riforma fondiaria Cantore», con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Cascio in data 29 aprile 1955, rep. 5795, reg. soc. 2322, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cooperativa di miglioramento agricolo frontisti dell'Ofanto S.r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Di Martino in data 5 ottobre 1970, rep. 34251, reg. soc. 2413, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Ofanto S.r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Simeone in data 19 gennaio 1971, rep. 28165, reg. soc. 2449, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Norbacop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito D'Agosto in data 19 settembre 1980, rep. 39137, reg. soc. 12154, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «P.O.A.N. - Produttori ortofrutticoli associati Noicattaro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Noicattaro (Bari), costituita per rogito Costantini in data 6 aprile 1973, rep. 152430, reg. soc. 7261, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «C.O.A.N. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Noicattaro (Bari), costituita per rogito Petrocelli in data 16 febbraio 1971, rep. 4609, reg. soc. 6477, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola ruvese a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito Capozza in data 23 aprile 1981, rep. 5099, reg. soc. 4743, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «San Sebastiano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Costantini in data 6 maggio 1983, rep. 173476, reg. soc. 5617, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Cooperativa a conduzione unita Tavolalto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito Follieri rep. 801, reg. soc. 968, tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Chiara» a responsasbilità limitata, con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Carbone in data 3 maggio 1985, rep. 59765, reg. soc. 7369, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Avvenire» a responsabilità limitata, con sede in Lizzanello (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 23 settembre 1974, rep. 53623, reg. soc. 3616, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vitale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Melissano (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 27 ottobre 1978, rep. 4289, reg. soc. 4870, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola - Società a responsabilità limitata Dino Pennazzato», con sede in Melissano (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 6 dicembre 1972, rep. 17186, reg. soc. 3215, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola - Società a responsabilità limitata Montesanese», con sede in Montesano Salentino (Lecce), costituita per rogito Positano in data 29 aprile 1974, rep. 34561, reg. soc. 3557, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Amicizia agricola» a responsabilità limitata, con sede in Nociglia (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 22 ottobre 1979, rep. 69024, reg. soc. 5265, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo tra olivicoltori S. Michele di Sannicola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sannicola (Lecce), costituita per rogito Miglietta in data 24 ottobre 1977, rep. 27668, reg. soc. 4609, tribunale di Lecce.

91A2423

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 aprile 1991 in favore di complessivi settantacinque dipendenti dalla S.p.a. Adica Pongo, con sede in Lastra a Signa (Firenze), occupati presso lo stabilimento di Lastra a Signa (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 25 ore settimanali (5 ore per cinque giorni) per ventiquattro lavoratori, a 30 ore settimanali (6 ore per cinque giorni) per ventidue lavoratori e a 25 ore settimanali (7 ore per tre giorni e 4 ore per un giorno), per ventinove lavoratori è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 5 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ing. Salvatore Piccolo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Variv di Varallo Enza & C.*, con sede in San Felice a Cancello (Caserta) e stabilimento di San Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dall'8 novembre 1987 al 4 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 5 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. De Risi Erasmo*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 12 agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Fabio Calzature*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 6 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Fabio Calzature*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 6 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989 dal 6 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Pantalonificio Lilial*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 15 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 15 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Calzaturificio Solange di Nastro Carmine*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Italtec di Insegna Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 3 ottobre 1990 al 14 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11401/51.

10) *S.a.s. Italtec di Insegna Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 15 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 novembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Calzaturificio Po.Lo.*, con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 gennaio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 30 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Pellegrini nord unità mensa* presso *Sisma*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990: dal 3 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Pellegrini nord unità mensa* presso *Sisma*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 28 ottobre 1989:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990: dal 3 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Socama mense* presso *ing. C. Olivetti*, con sede in Torino e stabilimento di Crema (Cremona):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Socama mense* presso *ing. C. Olivetti*, con sede in Torino e stabilimento di Crema (Cremona):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991:
prima concessione: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa* presso *Ficantieri cantieri navali*, con sede in Milano e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Onama mensa aziendale* presso *Italiana Coke*, con sede in Milano e stabilimento di Avenza (Massa Carrara):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Onama mensa aziendale presso Italiana Coke*, con sede in Milano e stabilimento di Avenza (Massa Carrara):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990:
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 20 novembre 1989:
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 21 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
questo decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali 28 aprile 1990 e 17 luglio 1990, n. 11101 e n. 11202.

2) *S.r.l. Senini*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 19 novembre 1990 al 20 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano (Vicenza), sede sec. Milano e stabilimento di Arzignano (Vicenza):

periodo dal 2 giugno 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano (Vicenza), sede sec. Milano e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fonderia leghe speciali*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 14 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Fonderia leghe speciali*, con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia:

periodo: dal 13 maggio 1991 al 14 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 14 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.A. Solvay & C. le Soc. Anonima*, con sede in Bruxelles-Ixelles (Belgio) - Cantieri di Ponteginori (Pisa), Cantieri di S. Vincenzo (Livorno), direzione di Milano, sede sec. per l'Italia Rosignano Solvay (Livorno), unità di Rosignano Solvay (Livorno):

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Mirta Del Pineto*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Cogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano), uffici di Milano:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Hember*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimenti di Massalengo (Milano):

periodo: dal 9 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dall'8 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore di settantasei lavoratori dipendenti dal Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, occupati presso la sede del Consorzio, ubicata in Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che a stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 31 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore di dieci operai ed una impiegata dipedenti della S.a.s. Giocattoli Max - I.G.C., occupati presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a:

12 ore settimanali per dieci operai dal 10 dicembre 1990 al 28 aprile 1991;

20 ore settimanali per dieci operai dal 29 aprile 1991 al 9 giugno 1991;

30 ore settimanali per una impiegata dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991,

è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del dcreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è dispòsta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine Angelo Panelli*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera (Torino) e stabilimento di Savonera (Torino):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 24 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di: *A*) «vettura» di Settimo Torinese (Torino), *B*) unità commerciale di Settimo Torinese (Torino), *C*) «veicoli industriali» di Settimo Torinese (Torino), Tivoli (Roma), unità commerciale di Catania, unità commerciale di Roma e Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Manifattura lane di Carignano*, con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Carignano (Torino)

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Legatoria di Vinovo*, con sede in Torino e stabilimento di Vinovo (Torino) :

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 4 febbraio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Cernusco sul Naviglio (Milano), Direzione generale e sede di Milano (Milano) e Milano-Bicocca:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Direl*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 6 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Enichem fibre* (ex *Anic-fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Meccanica Murgiana*, con sede in Bari e stabilimento di Spinazzola (Bari):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 18 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia) e stabilimento di Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova Siet*, con sede in Torino e stabilimento c/o Ilva di Taranto (Taranto):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, con sede in Ginosa (Taranto) e stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 28 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. M.D.M. già Industrie M.D.M. Alquati*, con sede in Nuoro e stabilimento di Oristano, località Ferrosu (Oristano):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 19 luglio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. M.D.M. già Industrie M.D.M. Alquati*, con sede in Nuoro e stabilimento di Oristano, località Ferrosu (Oristano):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 19 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 19 luglio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli e stabilimento c/o Ilva di Taranto (Taranto):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Zincomet*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari) :

periodo: dal 29 luglio 1990 al 30 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sarda laterizi*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari) :

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 26 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sarda laterizi*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari) :

periodo: dal 27 giugno 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Calzaturificio Walkover*, con sede in Manfredonia (Foggia) già Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 26 maggio 1991 al 30 novembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 30 novembre 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. I filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *Ditta Pannacci Settimio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 8 luglio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 8 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Ditta Cover*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Metal Arte*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Corato (Bari):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento 1° agosto 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Jason Olbia*, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Olbia (Sassari):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino: lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino: lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano: lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

6) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano: lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

7) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

8) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi dal tale data:

decreto-legge n 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi dal tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

10) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi del 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991,
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

11) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli, lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

12) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli, lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

13) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

14) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B per conto della Casmez; lavoratori resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

15) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

16) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

17) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entró tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

18) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1985.

19) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

20) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/1963 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

21) Crisi aree di agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

22) Area del comune di Napoli - Zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

23) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

24) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del Nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del Centro direzionale, opera finanziatia dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

25) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del Nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del Centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge 309/57 - 285/63 - 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

26) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del I e II lotto del Nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del Centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

27) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del Nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

28) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

29) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

30) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

31) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello, finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

32) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145 I lotto I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

33) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

34) Area del comune di Napoli — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

35) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

36) Area del comune di Napoli. - Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

37) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). -- Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

38) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

39) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

40) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali», in località Monteruscello, finanziata dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

41) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un fabbricato per opere sociali», in località Monteruscello, finanziata dall'IACP. Lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

42) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, un aula magna, 2 palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1987.

43) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

44) Area del comune di Napoli. - Realizzazione del «completamento di 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. IACP; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

45) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo IACP; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

46) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

47) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

48) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del Golfo di Napoli, PS 3/215, resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 14 maggio 1989 al 13 novembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991.

49) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del Golfo di Napoli, PS 3/215, resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 14 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991.

50) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del Golfo di Napoli, PS 3/215, resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991.

51) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del Golfo di Napoli, PS 3/215, resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 14 novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991.

52) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione 600 alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

53) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di cosruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga da 48 mesi al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

54) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 25 febbraio 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

55) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio della linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga da 42 mesi al 28 febbraio 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

56) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), terzo lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12 della legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

57) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo centro polifunzionale Rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

58) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 o entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

59) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

60) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

61) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

62) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

63) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

64) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi FIO-FERS e BEI e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

65) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato in parte con fondi FIO-FERS e mutuo BEI; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

66) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

67) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

68) Area del comune di Napoli.— Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

69) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

70) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata all'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

71) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-CASMEZ; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

72) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1991.

73) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

74) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/81; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

75) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori, progetto PS3/120, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

76) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare, primo lotto, dal casello autostradale NA-SA al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

77) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministro della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

78) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi al 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

79) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

decreto-legge n. 108/1991;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A2424-91A2425

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico della scuola elementare «Don Milani», in Ponticelli, e della scuola elementare di Montecalvoli, in S. Maria a Monte, ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 24 luglio 1990, prot. n. 2518/1 sett., il direttore didattico della scuola elementare «Don Milani», con sede in Ponticelli e della scuola elementare di Montecalvoli, con sede in S. Maria a Monte, è stato autorizzato ad accettare in donazione un fotoriproduttore Sharp SF 7300 del valore di L. 2.380.000 e un TV color Philips 20" del valore di L. 900.000 offerti rispettivamente dai genitori degli alunni della sopracitata scuola di Ponticelli e dal consiglio del circolo ARCI «La Perla» di Montecalvoli (Pisa).

91A2428

Autorizzazione alla direzione didattica del terzo circolo di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 9 agosto 1990, prot. n. 6356/1 sett., la direzione didattica del terzo circolo di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un video-registratore Hinno-Hit del valore di L. 450.000, da parte di alcuni genitori di alunni del plesso «Don Minzoni».

91A2429

Autorizzazione alla direzione didattica di Barberino di Mugello ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 agosto 1990, prot. n. 10584/90 A.C.P. I sett., la direzione didattica di Barberino di Mugello è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale per il laboratorio linguistico, da parte del comune di Barberino di Mugello, del valore stimato di L. 3.889.100.

91A2430

Autorizzazione alla direzione didattica dell'ottavo circolo di Prato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 agosto 1990, prot. n. 10649 A.C.P. I sett., la direzione didattica dell'ottavo circolo di Prato (Firenze) è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte del circolo ARCI «La Libertà» di Viaccia, di un impianto voce del valore complessivo di L. 1.777.190, da destinare alla scuola elementare e materna «G. Rodari» di Viaccia.

91A2436

Autorizzazione alla direzione didattica del quinto circolo di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 4 dicembre 1990, prot. n. 6337/89 A.C.P. I sett., la direzione didattica del quinto circolo di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte della ditta «Faliero e Roberto Sarti» di due macchine da scrivere usate, del valore di L. 300.000 e L. 80.000 circa.

91A2437

Autorizzazione alla direzione didattica di Vecchiano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 25 luglio 1990, prot. n. 2557/I sett., la direzione didattica di Vecchiano è stata autorizzata ad accettare in donazione un televisore a colori di marca Mivar mod. 21C/2V nuovo del valore di L. 640.000, offerto dai genitori degli alunni della dipendente scuola elementare capoluogo.

91A2438

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente il riconoscimento e classificazione di esplosivo
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo i dati tecnici riportati al quinto ed ultimo rigo, sono aggiunti i seguenti:

«Diametro mm	Lunghezza mm	Peso kg
90	500	2.780».

91A2441

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200